



Collaborazioni con maestri di sci non associati
nelle Scuole di Sci




Attività degli Sci Club e rapporti con Scuole e
maestri di sci



Novità fiscali e previdenziali

Rudi Serafini

Sommacampagna 25.10.2014



Collaborazioni con maestri di sci non associati




Studio Serafini & Meschini

Madonna di Campiglio (TN) info@serafinistudio.net



L'inquadramento fiscale e previdenziale dei maestri di sci non associati/soci della Scuola di sci può avvenire nei seguenti modi:


- Incarico professionale a maestro di sci in possesso di partita Iva
- Collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoro dipendente



Incarico professionale con maestro di sci con partita Iva

- È consigliabile la stipulazione di un incarico scritto sotto forma di scambio di corrispondenza in modo da evitare l'imposta di bollo
- Il maestro di sci sotto il profilo fiscale dovrà tenere la contabilità Iva con relativi adempimenti, mentre sotto il profilo previdenziale sarà soggetto all'iscrizione INPS commercianti ai sensi della Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29
- La prestazione del maestro di sci nei confronti della Scuola è soggetta ad Iva nell'aliquota normale attualmente del 22% ed a ritenuta d'acconto del 20%, ad eccezione del c.d. «regime dei minimi»





Collaborazione coordinata e continuativa

La così detta Co.co.co., da non confondersi con la Co.co.co.pro. (collaborazione coordinata e continuativa a progetto), risulta applicabile successivamente al D.Lgs. 276/2003, che non è stato modificato dalla c.d. Legge Fornero del 2013, solamente ai componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società e a coloro che partecipano a collegi e commissioni, ai professionisti esercenti attività per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, ai titolari di pensioni di vecchiaia e ai collaboratori coordinati e continuativi che prestano la propria attività a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali (Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004 del 14/1/2004).



Segue Collaborazione coordinata e continuativa

Un primo elemento che caratterizza la prestazione in esame è stato ravvisato nel carattere continuativo e coordinato della collaborazione, precisandosi che per continuità deve intendersi la permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore, mentre per coordinazione la connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale/professionale.

Vi è poi il requisito della personalità della prestazione che ricorre quando l'attività di lavoro risulta prevalente o rispetto a quella svolta da eventuali altri collaboratori dei quali il collaboratore si avvalga o rispetto all'utilizzazione di una struttura di natura materiale.

Vi è infine il requisito dell'assenza del vincolo di subordinazione.



Segue Collaborazione coordinata e continuativa

Ricorrendo i suddetti requisiti questo tipo di rapporto sembra applicabile alle prestazioni dei maestri di sci, in quanto professionisti iscritti ad un albo, svolte in via continuativa nei confronti di un unico soggetto (Scuola di sci) e comportano:


- La stipula di apposito contratto di collaborazione anche sotto forma epistolare onde evitare l'imposta di bollo
- L'iscrizione del maestro di sci collaboratore all'INPS commercianti ai fini previdenziali per il periodo di durata della collaborazione
- L'emissione di cedolino paga con tassazione dei compensi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente



Segue Collaborazione coordinata e continuativa

È opportuno precisare nel contratto di Co.co.co. l'impegno da parte del maestro di sci ad iscriversi alla gestione INPS commercianti per l'intero periodo di durata della collaborazione, esonerando la Scuola di sci da qualsiasi adempimento di natura previdenziale.

Si evidenzia che qualora il maestro di sci svolga l'attività in maniera autonoma ed articolata offrendo le proprie prestazioni professionali a più soggetti dovrà invece aprire una propria partita IVA e dovrà fatturare le proprie prestazioni alla Scuola di sci con la quale non potrà pertanto collaborare tramite una Co.co.co., pena l'evasione dell'IVA.






Lavoro dipendente

Per le prestazioni dei maestri di sci non associati/soci della Scuola di sci sono inoltre ipotizzabili, qualora ricorra un vincolo di subordinazione, le seguenti tipologie di lavoro :

- sicuramente utilizzabile: **assunzione a tempo determinato o indeterminato** come lavoratore dipendente
- sicuramente utilizzabile: **rapporto di lavoro a chiamata** per lavoratori dipendenti con meno di 24 anni e più di 55 anni
- non utilizzabile: rapporto lavorativo con **buoni di lavoro (voucher)**, come da espressa indicazione della Direzione generale dell'INPS



Collaborazioni occasionali

La cosiddetta Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) all'art. 61 esclude espressamente da questo tipo di rapporto di lavoro i professionisti intellettuali.

Da ciò ne deriva che per i maestri di sci e, conseguentemente, per le Scuole di sci non è possibile instaurare rapporti di collaborazione occasionale aventi ad oggetto prestazioni professionali.

Nella pratica questo tipo di prestazioni talvolta viene adottato in maniera irregolare mediante assoggettamento a ritenuta d'acconto del 20%.


In alternativa appare utilizzabile il rapporto di Co.co.co. che a differenza delle prestazioni occasionali comporta l'iscrizione da parte del maestro di sci all'INPS commercianti con un periodo contributivo minimo di un mese.





Attività degli Sci Club e rapporti con Scuole e maestri di sci






Le Associazioni sportive dilettantistiche che operano nell'ambito delle discipline sciistiche si avvalgono per l'attività di allenatori principalmente di maestri di sci, così come i Comitati locali della Federazione Italiana degli Sport Invernali (F.I.S.I.) e la Federazione Italiana stessa.

Per effetto della Legge n. 398/1991 esse possono adottare un regime forfetario che le agevola fiscalmente ed inoltre l'art. 69, comma 2, del TUIR, in particolare, prevede importanti agevolazioni fiscali per i compensi corrisposti a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per prestazioni di natura non professionale. Per tali somme, infatti, i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del percipiente.





Sulla parte eccedente i 7.500,00 euro fino a 28.158,28 euro annui è prevista una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali all'IRPEF (addizionale regionale).

Sulle somme eccedenti i 28.158,28 euro si applica una ritenuta a titolo d'acconto nell'aliquota del 23% (primo scaglione di reddito), maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'IRPEF (addizionale regionale).

Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione previdenziale separata dell'INPS (Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001).

Le somme erogate agli sportivi dilettanti vanno indicate nel mod. 770 dell'ente erogatore anche se inferiori ad euro 7.500,00.






Possono rientrare in queste agevolazioni i compensi corrisposti agli allenatori maestri di sci ?

La risposta è: NO !

A questo proposito si segnalano interpretazioni giurisprudenziali (Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052) e dell'amministrazione finanziaria (da ultimo Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. 18998/2014 del 15 luglio 2014) nelle quali si ribadisce il concetto che ai soggetti professionisti non è concesso di usufruire del regime agevolato previsto per gli sportivi dilettanti non solo per le attività tipiche della propria professione, ma anche per quelle per le quali esiste una connessione con le mansioni tipiche della propria professione abituale (Circolare 105/E del 2001 dell'A.D.E.).





Sotto il **profilo operativo** si può affermare che l'inquadramento del maestro di sci allenatore di Sci Club possa essere trattato esclusivamente nei seguenti modi:

- Fatturazione da parte della Scuola di sci a cui il maestro risulti associato con ritenuta d'acconto del 20% ed in esenzione da IVA sempreché l'incarico venga conferito attraverso la Scuola di sci
- Fatturazione da parte del maestro di sci libero professionista con assoggettamento ad IVA del 22% (senza IVA se rientrante nel regime dei minimi) e ritenuta d'acconto del 20% (nessuna ritenuta se nel regime dei minimi)
- Collaborazione coordinata e continuativa con cedolino paga e tassazione dei compensi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente qualora l'attività professionale venga svolta esclusivamente a favore dello Sci Club
- Assunzione come lavoratore dipendente dello Sci Club, in caso di vincolo di subordinazione





Novità fiscali e previdenziali



Studio Serafini & Meschini

Madonna di Campiglio (TN) info@serafinistudio.net

NUOVO REGIME FORFETTARIO

Il Disegno di Legge di Stabilità presentato dal Governo nella terza settimana di ottobre 2014 prevede una revisione del regime dei minimi, che andrà ad esaurirsi e verrà trasformato in regime forfettario con aumento della tassazione sostitutiva Irpef dal 5% al 15%, modificando il fatturato massimo annuo a secondo dell'attività esercitata (ad es. per i professionisti è di € 15.000,00) e prevedendo la facoltà di versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo senza minimi per gli iscritti alla gestione commercianti come i maestri di sci.

Il regime non avrà più una scadenza e quindi potrà perdurare anche oltre i 35 anni di età.


La norma non è ancora definitiva per cui potrà subire variazioni.



AGEVOLAZIONI IRAP

La detassazione dall'Irap del lavoro dipendente secondo il Disegno di Legge di Stabilità presentato dal Governo nella terza settimana di ottobre 2014 riguarda solamente i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quindi non sembra interessare gli operatori stagionali come le Scuole di sci che assumono normalmente gli eventuali dipendenti a tempo determinato, penalizzando con ciò i datori di lavoro del comparto turistico.

La norma non è ancora definitiva per cui potrà subire variazioni.





POS PER PAGAMENTI AI PROFESSIONISTI

A partire dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio per i professionisti, fra cui i maestri e le Scuole di sci accettare i pagamenti tramite POS (*point of sale*) per importi superiori a 30,00 euro.


Come confermato dal Ministero, per il tramite di una risposta all'interrogazione 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera, non risulta comminabile alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero dotarsi della necessaria strumentazione per consentire ai clienti la possibilità di effettuare i pagamenti con moneta elettronica.



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l'obbligo anche per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per i professionisti (e quindi anche per i maestri di sci) è diventata obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata al collegio di appartenenza.



NOVITÀ PREVIDENZIALI

La Direzione centrale delle Entrate dell'INPS, nelle persone dei suoi nuovi dirigenti, ha recentemente sollevato dei dubbi riguardo alla possibilità di cancellazione dalla gestione commercianti per periodi infra annuali da parte dei maestri di sci associati alle Scuole di sci costituite sotto forma di Associazione tra professionisti (A.t.p.) , a meno che non ricorrano le ipotesi di cui alla circolare 147/04, ossia lo svolgimento di altra attività stagionale.

Ciò risulta in netto contrasto con quanto affermato con messaggio n. 20027 del 05/12/2012 dalla Direzione Centrale delle Entrate dell'Inps stessa, con il quale veniva convalidato questo comportamento per gli associati alle Scuole di sci non iscritte al Registro delle Imprese.

L'AMSI si è tempestivamente attivata al riguardo e ci auguriamo che la questione possa essere chiarita al più presto facendo rientrare qualsiasi dubbio e confermando quanto stabilito nel 2012.




NOMINA DATORE DI LAVORO

Ai fini di evitare l'elevazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro a carico di tutti gli amministratori e/o associati della Scuola di sci è opportuno che venga verbalizzata la nomina del datore di lavoro nella persona del Direttore.

INDAGINI FINANZIARIE PROFESSIONISTI

Si segnala che la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6.10.2014 ha dichiarato illegittimo per i professionisti l'art. 32 del DPR 600/73 nella parte in cui stabilisce che i prelevamenti bancari non giustificati si presumono compensi non dichiarati.



FATTURAZIONE ELETTRONICA


Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interessate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007).

L'obbligo ha la seguente decorrenza:

- 6.6.2014 per le fatture emesse ai Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comprese le unità periferiche)
- 31.3.2015 per le fatture emesse alle altre Amministrazioni centrali e alle Amministrazioni locali.

Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa vigente in materia e va trasmesso attraverso canali telematici anche tramite intermediari abilitati.





La disamina degli argomenti trattati non impegna alcuna responsabilità da parte dell'autore.

*A cura del dott. Rudi Serafini
Studio Serafini & Meschini
Madonna di Campiglio (TN)
rudi@serafinistudio.net*

